

119

**REGOLAMENTO GOVERNATIVO
del 17 aprile 2024**

**che modifica il regolamento governativo n. 163/2002 che stabilisce i
requisiti tecnici per determinati prodotti da costruzione, e
successive modifiche**

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, della legge n. 22/1997 sui requisiti tecnici dei prodotti e che modifica alcune leggi, modificata dalla legge n. 205/2002, dalla legge n. 34/2011 e dalla legge n. 526/2020 (di seguito "legge"), il governo ordina quanto segue per attuare l'articolo 11 bis, paragrafo 2, l'articolo 12 e l'articolo 13 della legge:

Articolo I

Il regolamento governativo n. 163/2002 che stabilisce i requisiti tecnici per determinati prodotti da costruzione, modificato dal regolamento governativo n. 312/2005 e dal regolamento governativo n. 215/2016, è modificato come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1, l'ultima frase è soppressa.
2. All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti paragrafi da 3 a 5:
 - "(3) Sulla base della valutazione della conformità, il fabbricante o l'importatore rilascia una dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 13 e appone al prodotto il marchio di conformità ceco; il fabbricante o l'importatore non è tenuto ad apporre il marchio di conformità ceco in caso di valutazione della conformità per la produzione unitaria a norma dell'articolo 9. Il modello del marchio di conformità ceco è riportato nell'allegato 4 del presente regolamento.
 - (4) Il marchio di conformità ceco deve essere apposto sul prodotto in modo visibile, leggibile e indelebile. Se ciò non è possibile o giustificato a causa della natura del prodotto, il marchio deve essere apposto sull'imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento.
 - (5) Se il marchio di conformità ceco viene ingrandito o ridotto, devono essere rispettate le proporzioni tra i singoli elementi. L'altezza del marchio di conformità ceco non deve essere inferiore a 10 mm."
3. All'articolo 13, paragrafo 1, dopo la lettera e) è inserita una nuova lettera f) che recita:

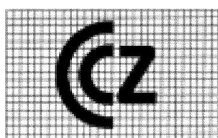
‘f) una serie completa di caratteristiche tecniche dichiarate del prodotto che possono influire su almeno uno dei requisiti essenziali di costruzione elencati nell'allegato 1 del presente regolamento; tali caratteristiche devono essere dichiarate nell'ambito della prova iniziale del tipo e devono essere espresse in classe, livello, valore limite o descrizione in modo tale da consentire una corretta progettazione e costruzione della struttura;"

Le lettere da f) a h) sono ridenominate in lettere da g) a i).

4. All'articolo 13, paragrafo 1, lettera h), i termini "le caratteristiche del prodotto soddisfano" sono sostituiti dai termini "il prodotto soddisfa le caratteristiche dichiarate del prodotto, soddisfacendo" e il termine "permanentemente" è inserito dopo il termine "che".
5. All'articolo 13 bis, paragrafo 1, i termini "o altro" sono sostituiti da ", altro" e i termini "o in Turchia" sono inseriti dopo il termine "area".
6. All'articolo 13 bis, paragrafo 2, i termini "e l'articolo 10" sono sostituiti da ", 10 e 13".
7. È aggiunto l'allegato 4 che, compreso il titolo, recita:

"Allegato 4

Modello della forma grafica del marchio di conformità ceco



Nota: il motivo è riportato su una griglia ausiliaria che non fa parte del marchio di conformità ceco ed è utilizzata per il suo ingrandimento o riduzione proporzionale."

Articolo II

Disposizioni transitorie

1. I prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento saranno soggetti alla legislazione in vigore al momento dell'immissione sul mercato.
2. I documenti rilasciati o acquisiti nel corso della valutazione della conformità prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati ai fini del rilascio di una valutazione della conformità a norma del regolamento

governativo n. 163/2002, modificato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Una dichiarazione di conformità per la quale è stata eseguita la procedura di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 7 del regolamento governativo n. 163/2002, come modificato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, rimane valida per il periodo ivi specificato.
4. Una dichiarazione di conformità per la quale è stata eseguita la procedura di valutazione della conformità ai sensi degli articoli da 5 a 6 e dell'articolo 8 o 9 del regolamento governativo n. 163/2002, come modificato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, rimane valida fino a quando non si verifichi una modifica delle circostanze in cui la dichiarazione di conformità è stata rilasciata, ma non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo III

Disposizioni finali

Il presente regolamento è stato notificato ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Articolo IV

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Il primo ministro:

prof. PhDr. Fiala, PhD, LL.M., m. p.

Il ministro dell'Industria e del Commercio:

Ing. Síkela m. p.
